

Condizioni generali del contratto Occ.

1. Riserva di proprietà

Fino al completo pagamento del prezzo di vendita, inclusi eventuali interessi di mora e spese, il venditore ha il diritto di inscrivere la riserva di proprietà a suo favore sul veicolo e sui relativi accessori, iscritta al registro pubblico.

2. Veicolo di ripresa

Il compratore dichiara esplicitamente che il veicolo di ripresa non è gravato da pretese, o riserva di proprietà, a favore di terzi.

3. Responsabilità per i difetti

3.1 Condizioni:

- A. Se esiste un'assicurazione-garanzia speciale per il veicolo, questa sostituisce la garanzia di cui alla cifra B.
Assicurazione-garanzia Si O No O Polizza no. Compagnia d'assicurazione
- B. Per gli altri veicoli il venditore si assume le pretese derivanti dalla garanzia di fabbrica fino alla data della sua scadenza, nell'ambito e nell'entità previsti dalle relative disposizioni e/o in base ad un documento di garanzia separato che è parte integrante di questo contratto. Per il compratore che vuol far valere la garanzia valgono le disposizioni seguenti:
1. Il compratore può pretendere solo l'eliminazione dei difetti (riparazione) in base alle seguenti condizioni:
 - a) La pretesa si limita alla riparazione o alla sostituzione dei pezzi difettosi e all'eliminazione di altri danni al veicolo per quanto siano stati causati direttamente dai pezzi difettosi. I pezzi sostituiti sono di proprietà del venditore.
 - b) Il compratore deve segnalare immediatamente al venditore la constatazione di qualsiasi difetto o farglielo constatare. Su richiesta il veicolo va consegnato al venditore per la riparazione. Il venditore può far eseguire la riparazione da terzi senza tuttavia essere liberato dalla sua responsabilità per la garanzia.
 - c) La garanzia si estingue se il difetto è dovuto ad un cattivo uso del veicolo, ad una negligente manutenzione, ad una eccessiva sollecitazione della meccanica, a trasformazioni inadeguate, a delle modifiche personali, al mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale d'uso. La normale usura esclude ogni diritto alla garanzia.
 2. Se, malgrado una seconda riparazione, un difetto importante non potesse venir eliminato, il compratore ha il diritto di esigere una diminuzione del prezzo o di recedere dal contratto. In nessun caso, però, il compratore ha il diritto di richiedere la sostituzione del veicolo. In caso di recesso dal contratto, i km percorsi devono essere indennizzati così come gli interessi sull'importo versato corrispondente al prezzo di acquisto (interesse dell'1% superiore a quello praticato dalla Banca Cantonale sulle ipoteche a tasso variabile).
 3. La riparazione non prolunga il termine di garanzia del veicolo, eccezion fatta per i pezzi sostituiti.
 4. In caso di vendita del veicolo il diritto alla garanzia passa all'acquirente nella misura in cui è cedibile e rimane valido fino alla scadenza del termine di garanzia.

3.2 Ogni pretesa di responsabilità più estesa, riservate sono le disposizioni imperative, è esclusa.

4. Mora

- 4.1 Mora del venditore. In caso di mora nella consegna, il compratore può far valere i propri diritti. Solo dopo una sollecitazione scritta, nonché solo se dopo un termine supplementare di 30 giorni, notificato per iscritto, il venditore non ha dato seguito al suo impegno contrattuale. Il compratore non può far valere pretese di risarcimento di danni che non sono stati causati dal venditore.
- 4.2 Mora del compratore. Quando, dopo una sollecitazione scritta, il compratore è in mora nel ritiro del veicolo, il venditore deve assegnargli per iscritto un termine supplementare di 30 giorni. Scaduto tale termine senza reazione da parte del compratore, il venditore può:
- a) pretendere l'adempimento del contratto e chiedere un risarcimento sotto forma d'interessi oppure
 - b) rinunciare alla consegna posticipata ed esigere il 15% del prezzo del veicolo quale risarcimento per il danno; il venditore può comunque riservarsi il diritto di pretendere un risarcimento superiore.
 - c) o recedere dal contratto. Il venditore ha i medesimi diritti quando il compratore, dopo una sollecitazione scritta, è in mora nel pagamento del prezzo d'acquisto o di una somma superiore alla metà di tale importo e una volta trascorso senza successo un termine supplementare di 30 giorni, comunicatogli per iscritto dal venditore. L'interesse a carico del compratore in caso di mora o di dilazione scritta è dell'1% superiore a quello praticato dalla Banca Cantonale per le ipoteche a tasso variabile. Se il venditore recede dal contratto dopo che il veicolo è stato messo in circolazione, il risarcimento del danno si calcola nel modo seguente: Fr. _____ al giorno a partire dal giorno di consegna del veicolo, più _____ centesimi per km percorso.
- Il compratore ha comunque il diritto di dimostrare che il danno è meno ingente; a sua volta il venditore può provare che il danno subito è notevolmente superiore.

5. Rischi di danneggiamento

- 5.1 Il venditore si assume il rischio di danneggiamento o la diminuzione di valore del veicolo venduto fino al momento della sua consegna. Se il compratore è in mora nel ritiro del veicolo, tale rischio passa a suo carico.
- 5.2 Il compratore si assume il rischio di danneggiamento o la diminuzione di valore del veicolo di ripresa fino al momento della consegna. Se il venditore è in mora nella consegna del veicolo venduto e allorché il termine supplementare concessogli è scaduto senza successo, il rischio passa a suo carico.

6. Riserva d'approvazione

Questo contratto sarà vincolante solo con l'approvazione da parte della direzione o dell'organo competente della ditta. Il contratto è da ritenersi perfezionato se il compratore non viene informato diversamente per iscritto nel giro dei 5 giorni che seguono la sua conclusione. Qualora il contratto non venisse approvato, la ditta non è tenuta al pagamento di un'indennità. Restano comunque riservate le disposizioni legali imperative.

7. Dati di cliente

L'acquirente/cliente è d'accordo che i dati relativi alla sua persona siano elaborati in funzione di allestire un contratto, per l'assistenza alla clientela e a scopo di marketing (statistica, invio di prospetti e offerte, ottimizzare la qualità dei servizi, soddisfare i bisogni diversi ed individuali dei clienti vigenti e potenziali). Egli è inoltre d'accordo che i suoi dati personali, per gli scopi citati in precedenza, siano trasmessi anche all'importatore/fabbricante che, tra l'altro, ha la sua sede all'estero. Le parti contraenti si assicurano che manterranno segrete le informazioni riservate ricevute dalla controparte, le utilizzeranno solo per lo scopo del contratto e non ne faranno ulteriore uso commerciale. La riservatezza si mantiene anche al di là del rapporto contrattuale. Le parti si impegnano a rispettare i principi che regolano il trattamento dei dati personali ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

8. Foro giudiziario

Per ogni controversia derivante dal presente contratto le parti convengono di eleggere a foro giudiziario il luogo di domicilio della sede/domicilio del venditore. Il venditore si riserva ugualmente di adire anche il giudice del luogo della sede/domicilio del compratore.

Luogo/Data:

Per il venditore:

Per il compratore:

Con la sua firma egli certifica inoltre di aver letto le condizioni generali del contratto e di averne preso conoscenza.

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH33 0026 3263 1392 0401 G
Garage St. Christophe AG
Kantonsstrasse 73
3930 Visp

Zahlbar durch (Name/Adresse)

┌

└

Währung Betrag ┌
CHF ┌

Annahmestelle

Zahlteil



Währung Betrag
CHF ┌

└

Konto / Zahlbar an
CH33 0026 3263 1392 0401 G
Garage St. Christophe AG
Kantonsstrasse 73
3930 Visp

Zahlbar durch (Name/Adresse)

┌

└